



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE

tra

Prefettura - U.T.G. di Genova

e

Commissario straordinario per la ricostruzione

La Prefettura - U.T.G. di Genova, nella persona del Prefetto Fiamma Spena

e

il Commissario straordinario per la ricostruzione, nella persona del Sindaco di Genova Marco Bucci.

PREMESSO

che, in seguito al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, sono in corso di realizzazione le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario (di seguito Opera);

che il Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stato nominato - con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*, convertito dalla legge 16 novembre 2018 n.130- Commissario straordinario per la ricostruzione della predetta infrastruttura;



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

VISTI

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie);
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*" e ss. mm. ii.;
- le "*Prime linee guida antimafia*" di cui all'art. 30, c. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016, approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il 1° dicembre 2016;
- le "*Seconde linee guida antimafia*", sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell'Interno il 27 gennaio 2015, per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall'art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;
- le "*Terze linee guida*" antimafia di cui all'art. 30 c. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016, approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il 21 marzo 2018;
- l'art. 7 del "*Protocollo di collaborazione per la ricostruzione del viadotto Polcevera*" sottoscritto tra l'ANAC ed il Commissario straordinario, il 5 dicembre 2018;

TENUTO CONTO

che il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

ss.mm.ii. (Codice antimafia) nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

che con decreto del Ministro dell'Interno del 20 novembre 2018 sono state individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme, volte ad armonizzare le esigenze di approfondimento del monitoraggio antimafia con quelle di celerità delle iniziative occorrenti per la realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel territorio ligure;

che il Prefetto di Genova, ai sensi del sopracitato decreto ministeriale, in deroga agli articoli 87, c. 2, e 90, c. 2, del Codice antimafia, provvede, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 159/2011, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 3 e 4 del sopracitato decreto ministeriale;

che al medesimo Prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso e accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonché quelli di cui all'articolo 93 del Codice antimafia;

che l'art. 5 del sopracitato decreto ministeriale stabilisce che ferme restando le competenze di monitoraggio e di analisi del contesto che fanno capo alla Prefettura di Genova con il supporto operativo e di intelligence delle Forze di Polizia e del Gruppo Interforze presso la stessa, per accelerare i controlli senza pregiudicarne l'incisività, la Direzione Investigativa Antimafia - punto di snodo degli accertamenti antimafia - fornisce al Prefetto, entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'istruttoria, le risultanze dei propri atti relativamente ad ogni istruttoria volta al rilascio della documentazione antimafia con riferimento alle imprese che intervengono a vario titolo



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

nell'attività di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta nonché nella progettazione, affidamento e ricostruzione dell'infrastruttura nonché ripristino del connesso sistema viario, incluso l'esito delle interrogazioni alle banche dati SIRAC ed al sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI);

che l'art. 91 c. 6 del Codice antimafia contempla la possibilità del prefetto di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie) che prevede il controllo dei flussi finanziari, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, attraverso procedure di monitoraggio finanziario;

che per le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto o del subcontratto.

Tali attività, in base al disposto dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 sono:

- trasporto di materiali a discarica per conto terzi
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- noli a freddo di macchinari
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo
- autotrasporti per conto di terzi
- guardiania dei cantieri;



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

che il decreto del Ministro dell'Interno del 20 novembre 2018 prevede che per gli operatori economici che risultino iscritti in uno dei predetti elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list), oppure nell' "Anagrafe antimafia degli esecutori", di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'iscrizione tenga luogo delle verifiche antimafia;

che il Ministero dell'Interno, con nota prot. 2363 del 14 gennaio 2019 ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente Protocollo di intesa (di seguito «Protocollo»);

TENUTO CONTO ALTRESI'

che con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Prefetto di Genova e il Commissario straordinario regolano i rispettivi e reciproci impegni - al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di ogni iniziativa illecita in relazione alle imprese soggette a controllo antimafia con l'intento, altresì, di garantire l'identificazione di chiunque acceda al cantiere e ai sub-cantieri dell'Opera, secondo le modalità di cui agli articoli che seguono - e vincolano tutti gli operatori economici impegnati nell'Opera;

che con la sottoscrizione dell'atto di adesione gli operatori economici che intervengono nell'Opera si impegnano nei confronti del Prefetto e del Commissario straordinario al rispetto dei dettami del presente Protocollo;

che per rendere possibile il monitoraggio dell'Opera è necessario realizzare un flusso di informazioni che alimenti una Banca dati degli esecutori costituita ad hoc e consenta il monitoraggio:



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

- a) nella fase di esecuzione dei lavori, degli operatori economici impegnati nell'Opera, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti» e dei soggetti che comunque operano nelle aree di cantiere;
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- d) dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, con la specifica, per ciascuna unità, della qualifica professionale;
- e) dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 ***Definizioni***

Ai fini del presente Protocollo devono intendersi:

- a) Protocollo: il presente protocollo di legalità;
- b) Prefettura: la Prefettura di Genova;
- c) Commissario straordinario: il Sindaco di Genova, nominato Commissario straordinario per la ricostruzione dell'Opera;
- d) Codice antimafia: il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

- e) Opera: realizzazione della demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché la progettazione, affidamento e ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018;
- f) Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.): la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.
- g) Banca Dati degli esecutori: la piattaforma informatica del presente protocollo e di cui al successivo art. 5;
- h) Operatori economici impegnati nell'opera: tutti i soggetti che intervengono, a qualunque titolo, anche con rapporti diversi da quelli di appalto e subappalto, nel ciclo di progettazione e realizzazione dell'opera.

Art. 2

Verifiche antimafia

Ai fini del Protocollo, il regime delle *informazioni* antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti gli operatori economici impegnati nell'Opera e si espleta mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 20 novembre 2018.

Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e/o subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 50.000 (cinquantamila) complessivi a trimestre per operatore economico.



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

L'obbligo di richiesta d'*informazioni antimafia* non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefettura - UTG, ai sensi dell'art. 1, comma 52 modificato dall'art. 29 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 (*white list*) e ss.mm.ii., oppure nell'*Anagrafe Antimafia degli Esecutori* di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n° 229.

In tal caso dovrà essere:

- comunicata alla Prefettura l'avvenuta stipula del contratto;
- alimentata la banca dati degli esecutori di cui al successivo art.5.

Qualora a carico degli operatori economici impegnati nell'Opera risultassero tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non si potrà procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti.

Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. In tali casi i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, del commissario straordinario o dell'affidatario o del subcontraente mediante attivazione della suddetta clausola. Resta fermo il disposto di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge n.114/2014. In detti casi il Commissario straordinario comunica senza ritardo alla Prefettura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui l'*informazione antimafia interdittiva* si riferisce.

L'inosservanza dei divieti di stipula e degli obblighi di risoluzione previsti nel paragrafo che precede, è causa di risoluzione del contratto.



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Presso la Prefettura sarà istituita, successivamente alla stipula del protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla «cabina di regia» parteciperanno oltre ai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo - personalmente o attraverso loro delegati - tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Art. 3

Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia

In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione dell'Opera, il Commissario straordinario si impegna:

1. ad inserire, nella documentazione contrattuale, il riferimento al presente Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per adesione dagli operatori economici impegnati nell'Opera;
2. a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione, anche in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
3. ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

3.1 Clausola n. 1.

«La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'assegnazione sia in quella dell'esecuzione».

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il Commissario straordinario.

3.2 Clausola n. 2.

«La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale firmato dal Prefetto e dal Commissario straordinario in data 17 gennaio 2019 e sottoscritto per adesione in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».

Il Commissario straordinario si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione dell'Opera l'obbligo per tutti gli operatori economici impegnati nell'Opera di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto del presente Protocollo.

Tutti gli operatori economici impegnati nell'Opera si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Commissario straordinario ai fini della revoca degli affidamenti.



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Inoltre, il Commissario straordinario, o il soggetto dipendente dalla sua struttura, formalmente delegato, verifica l'inserimento della clausola che prevede l'alimentazione regolare della sezione "Anagrafe degli Esecutori" della Banca Dati, in tutti i contratti e subcontratti, così come previsto al successivo art. 5.

Art. 4 *Conferimento dati*

Ai fini del Protocollo, gli operatori economici impegnati nell'Opera garantiscono il flusso informativo dei dati verso gli organi deputati ai controlli antimafia e verso il Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario s'impegna a far inserire nei contratti e nei subcontratti apposita clausola con la quale ciascun contraente assume l'obbligo di inserire, nella Banca Dati di cui all'art. 5, tutti i dati previsti dalla piattaforma web di monitoraggio. Nella medesima clausola i vari contraenti accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 8.

L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 5 *Costituzione Banca Dati degli esecutori*

Il Commissario straordinario, o il soggetto dipendente dalla sua struttura, formalmente delegato, è il responsabile della gestione della banca dati e ne definisce le modalità di implementazione e di aggiornamento.



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, il Commissario straordinario, o il soggetto dipendente dalla sua struttura, formalmente delegato, si impegna a far implementare ed aggiornare regolarmente la banca dati da parte di ciascun operatore economico impegnato nell'opera.

Tale Banca dati contiene anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il flusso informativo dovrà alimentare le **due diverse sezioni** che compongono la predetta Banca Dati, ed in particolare i dati specificati nel successivo art. 10, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

a) *«Anagrafe delle imprese».*

Comprende tutti gli operatori economici impegnati nell'Opera, qualunque sia l'importo, il valore o il prezzo dei contratti, dei subappalti o dei subcontratti.

Costituisce un data-base che contiene i dati identificativi dell'operatore economico, della tipologia, dell'importo e della durata del contratto.

È consultabile dalla Prefettura, dalla DIA e dalle altre Forze dell'Ordine e dal Commissario straordinario.

b) *«Settimanale di cantiere o subcantiere».*

Registra tutte le tipologie di lavorazioni del cantiere programmate per ciascuna settimana.

Costituisce un data-base popolato con le presenze di uomini e mezzi presenti a qualsiasi titolo nelle aree di cantiere o subcantiere, collegati agli operatori economici ed al contratto cui fanno capo.

È consultabile dalla Prefettura, dalla DIA e dalle altre Forze dell'Ordine e dal Commissario straordinario

Tale infrastruttura informatica è allocata presso PerGenova scpa, con sede legale a Genova in via Renata Bianchi n. 40 Genova, C.F. 02574770992, o eventuale soggetto



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

espressamente delegato alla gestione e implementazione dell' «Anagrafe delle imprese» per tutta la durata dei lavori.

I dati relativi al «*Settimanale di cantiere o subcantiere*» oltre a quelli delle movimentazioni finanziarie e i dati dei subappalti e subcontratti dovranno essere regolarmente immessi in Banca Dati degli esecutori da ciascun operatore economico impegnato nell'Opera.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, entro cinque giorni dalla stipula del contratto, o entro trenta giorni dalle eventuali modifiche dell'assetto societario.

In tutti i contratti o subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda l'impegno degli operatori economici di inserire le predette informazioni nella Banca dati degli esecutori.

La violazione degli obblighi di cui sopra comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Commissario straordinario, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una sanzione come meglio specificata al successivo art. 8.

Art. 6

Misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale e sicurezza nei cantieri

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo viene attuata la sezione della Banca Dati degli esecutori relativa al cantiere e ai sub-cantieri dell'Opera. Il popolamento di tale piattaforma informatica è di competenza degli operatori economici impegnati



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

nell'Opera, sotto la vigilanza del Commissario straordinario, o il soggetto dipendente dalla sua struttura, formalmente delegato, ed il controllo del Gruppo Interforze.

L'accesso alla banca dati è consentito agli organismi deputati ai controlli del settore.

2. Il «Settimanale di cantiere» dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

- 2.1 all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta, dei mezzi di cantiere, dell'Affidatario, dei Subaffidatari e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere nonché dei nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle «partite iva» senza dipendenti;
- 2.2 al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di caricare in Banca Dati - con cadenza settimanale, entro le ore 18.00 del venerdì precedente - le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
- 2.3 all'Affidatario e/o ai Subcontraenti cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni inserite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:

- 3.1 verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- 3.2 verificare alla luce del «Settimanale di cantiere» la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art.



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione informatizzata della presenza e degli orari di entrata ed uscita dal cantiere;

3.3 incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera da effettuarsi, presso laboratori specializzati d'intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Commissario straordinario.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- 4.1 assicurare che gli accessi al cantiere da parte del personale siano registrati informaticamente;
- 4.2 assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- 4.3 assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è sanzionata con le medesime misure e modalità indicate ai punti 1 e 2 dell'art. 8.

Art. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, il Commissario straordinario e gli operatori economici impegnati nell'Opera si impegnano a rispettare le disposizioni normative di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie*", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, richiamato dall'art. 91 comma 6 del Codice Antimafia.

Art. 8

Sanzioni

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, di cui all'art. 5, entro i termini previsti dal presente Protocollo, è sanzionata:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1 % (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Modalità di applicazione delle penali.

2.1 Le sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma sono determinate e applicate dal Commissario straordinario ovvero dal soggetto dipendente dalla sua struttura, formalmente delegato. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa, in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura- UTG, al Soggetto aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

2.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della struttura del Commissario straordinario e da questa accantonate nel quadro economico dell'intervento. Essa potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni della



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

struttura del Commissario straordinario. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 2, 3, 6 e 10

Il mancato inserimento da parte del contraente delle clausole di cui al presente articolo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

4. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Commissario straordinario e, ove ne ricorra il caso, degli operatori economici impegnati nell'Opera per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto.

Art. 9

Impegni del Commissario straordinario

Il Commissario straordinario si impegna a:

- applicare il presente Protocollo alle imprese e ai contratti finalizzati alla realizzazione dell'Opera;
- acquisire per le imprese e i contratti soggetti al controllo antimafia, in assenza delle iscrizioni in white list o nell'Anagrafe degli esecutori, la prescritta



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

- documentazione di cui all'art. 85 del Codice Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia;
- promuovere la costituzione di una Banca dati degli esecutori che dovrà contenere i dati identificativi dei soggetti che accedono ai cantieri dell'Opera, dei mezzi in ingresso con specifica indicazione della destinazione per i conferenti merce, nonché le informazioni relative alle imprese e agli appalti soggetti al controllo antimafia. La Banca Dati dovrà essere direttamente accessibile e disponibile al Gruppo Interforze istituito presso la Prefettura di Genova. Le informazioni relative agli impegni assunti dalle imprese in dipendenza di quanto stabilito nel presente protocollo, saranno inserite in Banca dati dagli operatori economici impegnati nell'Opera. Le caratteristiche relative alla strutturazione della Banca dati verranno definite e discusse attraverso specifici tavoli tecnici di lavoro;
 - far sottoscrivere per adesione il presente Protocollo - all'atto della stipula dei contratti o subcontratti - alle imprese soggette al controllo antimafia per l'assunzione degli impegni suindicati e, in particolare, per la sottoposizione all'accertamento, volto ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi o di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme di illecite interferenze nelle medesime imprese, pena la risoluzione automatica di ogni rapporto giuridico;
 - comunicare alla Prefettura di Genova i dati relativi alla impresa eventualmente inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente Protocollo, nonché, attraverso la Banca Dati di cui all'art. 5, i dati identificativi dei soggetti che accedono ai cantieri dell'Opera secondo il seguente processo:
 - verifica identità del soggetto;
 - verifica della destinazione/motivo di accesso del soggetto;
 - verifica della targa del mezzo in ingresso;
 - garantire l'assoluta riservatezza delle eventuali informazioni che la Prefettura di Genova, anche con il supporto del Gruppo Interforze, vorrà comunicare ai fini



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

di un immediato riscontro circa la presenza di eventuali soggetti controindicati ai sensi nella normativa antimafia.

Art. 10

Impegni delle imprese soggette al controllo antimafia

Il Commissario straordinario garantirà l'inserimento di apposite clausole contrattuali che obblighino gli operatori economici impegnati nell'Opera a comunicare:

- i dati relativi ai soggetti indicati dall'art. 85 del Codice Antimafia con riferimento al proprio assetto proprietario e gestionale, nonché dei familiari maggiorenni conviventi necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia;
- le eventuali modifiche del proprio assetto proprietario e gestionale a qualunque titolo intervenute;
- gli affidamenti in subappalto ed i dati relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del Codice Antimafia, affinché egli possa, attraverso l'inserimento nella banca dati, informare la Prefettura per gli accertamenti antimafia;
- quali sono le imprese con le quali si sviluppa la filiera di tutte le prestazioni affidate in appalto o subappalto, concernenti i servizi di trasporto, di logistica nonché l'esecuzione di attività edilizia di cui ai settori previsti dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, la documentazione comprovante l'iscrizione negli "elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa", cc.dd. *white list* oppure l'iscrizione nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori", di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il Commissario impegnerà, attraverso la sottoscrizione di apposite clausole, le



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

imprese delle ditte filiere, di cui al precedente capoverso, all'accettazione esplicita di quanto convenuto con il presente Protocollo.

Art. 11

Impegni della Prefettura di Genova

La Prefettura di Genova si impegna a:

- effettuare gli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, con le modalità ed i tempi di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 20 novembre 2018, ai fini del rilascio della documentazione antimafia, tramite la DIA e con il supporto del Gruppo Interforze;
- riferire l'esito di tali verifiche al Commissario straordinario per le conseguenti iniziative di competenza;
- adottare se del caso, provvedimenti di accesso ai cantieri dell'Opera ai sensi del Codice Antimafia e/o di accesso alle imprese ai sensi della Legge n. 629/1982;
- promuovere, avvalendosi del Gruppo Interforze provinciale, periodiche verifiche di monitoraggio e controllo sulle imprese sotto la direzione della DIA;
- rafforzare, in un'ottica di cooperazione istituzionale, il sistema dei flussi informativi con il Commissario straordinario, al fine di comunicargli, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, eventuali situazioni di criticità riscontrate, per potenziare ulteriormente le condizioni di sicurezza e di legalità nell'ambito delle attività presenti nei cantieri dell'Opera;
- comunicare tempestivamente al Commissario straordinario la sussistenza accertata di qualsiasi elemento relativo a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata anche attraverso l'adozione di un provvedimento interdittivo antimafia, al fine di porlo nelle condizioni di agire celermente per il contrasto di tali fenomeni.



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Art. 12

Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS.LL. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano i rappresentanti della locale Direzione Territoriale del Lavoro di Genova, nonché i rappresentanti delle OO.SS.LL. degli edili maggiormente rappresentativi.
3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

Art. 13

Risorse per l'applicazione del protocollo

Per l'esecuzione delle attività e degli adempimenti scaturenti dal Protocollo a carico della Prefettura, della DIA e delle Forze dell'ordine, il Commissario straordinario destina i fondi necessari per l'eventuale installazione di postazioni



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

informatiche dedicate della Banca dati degli esecutori nonché per la remunerazione del lavoro straordinario di operatori della Prefettura, della DIA, della Questura, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei componenti del Gruppo Interforze in base al prospetto di cui alla tabella che costituisce *l'allegato 1* del presente protocollo e che potrà essere oggetto di successive, condivise, revisioni.

Art. 14

Durata del protocollo

Il Protocollo vige fino al collaudo finale dell'Opera

Sottoscritto a *Genova*, il 17 gennaio 2019

Il Prefetto di Genova
(Fiamma Spina)

Il Commissario straordinario per la ricostruzione del
Viadotto Polcevera dell'Autostrada A10
(Marco Bucci)



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Per adesione